

Vantaggi e nuovi adempimenti per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario

Forfait semplificato. Anzi no

No all'obbligo di ritenute, ma dichiarazioni dettagliate

Pagina a cura
DI SANDRO CERATO

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario di cui all'art. 1 della legge n. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, fermo restando l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti ai quali sono state pagate delle somme senza operare alcuna ritenuta, nonché l'ammontare dei redditi stessi. È quanto si desume dalla lettura del comma 69 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2015 che, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo regime forfettario per le piccole imprese e i professionisti.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, il predetto comma 69 stabilisce che fermo restando l'obbligo di conservazione di tutti i documenti emessi e ricevuti, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati da tutti gli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, mentre la dichiarazione dei redditi deve essere presentata nei termini ordinariamente previsti. A tale proposito, sembra evidente che nel modello Unico sarà previsto un apposito quadro in cui indicare il reddito dichiarato dal contribuente forfettario, che si ricorda è determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività indicato nell'allegato alla stessa legge di Stabilità che individua differenti coefficienti in funzione della tipologia di atti-

vità svolta. Interessanti novità sono invece previste per quanto riguarda gli obblighi concernenti il sostituto d'imposta, poiché è previsto che il soggetto che aderisce al regime forfettario non è tenuto a operare alcuna ritenuta alla fonte di cui al titolo III del dpr 600/73, e quindi riguardanti sia i compensi di lavoro dipendente (che non possono comunque eccedere l'importo di euro 5 mila annui), di lavoro autonomo, di intermediazione commerciale, nonché per eventuali redditi di capitale corrisposti a terzi. A fronte dell'esclusione dall'obbligo di effettuazione delle ritenute, tuttavia, è previsto che il contribuente forfettario debba indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei soggetti ai quali sono state pagate somme senza operare alcuna ritenuta, nonché l'ammontare dei redditi stessi. Tale adempimento appare eccessivo e in controtendenza rispetto all'obiettivo dichiarato di semplificare gli adempimenti per i contribuenti che applicano il regime forfettario, poiché costringe gli stessi a individuare i compensi pagati a terzi con «potenziale» obbligo di applicazione della ritenuta, e di ottenere il codice fiscale del percettore.

Trattandosi di un regime in cui i costi non sono deducibili, in quanto il reddito è determinato in via forfetaria, tale ultimo adempimento non è in alcun modo coerente.

L'esclusione dagli obblighi riguardanti il sostituto d'imposta differenzia il nuovo regime forfettario rispetto ai contribuenti minimi di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del dl 98/2011, i quali sono comunque chiamati ad assolvere gli obblighi previsti dal dpr 600/73, mentre è confermato anche nel nuovo regime forfettario, al pari di quello dei minimi, che sui compensi percepiti dagli stessi non deve essere applicata alcuna ritenuta d'acconto. A tale proposito, il comma 67 prevede che i contribuenti forfetari rilascino un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che

il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Per quanto riguarda gli studi di settore, in analogia con quanto già disposto per il regime dei minimi, il comma 73 stabilisce che i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esclusi dall'applicazione degli stessi, nonché dei parametri, anche se i provvedimenti che approvano i modelli dei dati da comunicare all'Amministrazione Finanziaria, da allegare a Unico, individuano appositi obblighi informativi relativamente all'attività svolta dal soggetto forfettario.

Sul punto, sarà necessario verificare l'entità delle informazioni richieste tenendo conto, come già detto, dell'irrilevanza dei componenti negativi nel regime in questione, ragion per cui sembra plausibile ritenere che le informazioni richieste siano di natura esclusivamente extracontabile.

—© Riproduzione riservata—

Gli adempimenti

Imposte sui redditi	<ul style="list-style-type: none">• esonero obblighi di registrazione e tenuta scritture contabili• esonero effettuazione ritenute• esclusione studi di settore e parametri
Iva	<ul style="list-style-type: none">• no rivalsa dell'imposta• indetraibilità Iva acquisti• no dichiarazione annuale Iva• nessun obbligo di versamento imposta• obblighi inversione contabile• no spesometro• no comunicazione black list

